

Bruxelles, 22 novembre 2019
(OR. en)

14401/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0138(COD)**

**TRANS 548
CODEC 1665**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13984/19
n. doc. Comm.:	9075/18
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti – Orientamento generale

I. CONTESTO E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

1. Il 17 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto che fa parte del terzo pacchetto "L'Europa in movimento" ed è volta a rendere la mobilità europea più sicura, più pulita, più efficiente e più accessibile.
2. La proposta è tesa principalmente a semplificare le norme sul rilascio delle autorizzazioni al fine di facilitare il completamento della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Mira altresì a rendere più chiare le procedure che i promotori del progetto sono tenuti a seguire, in particolare in materia di rilascio delle autorizzazioni, appalti pubblici e altre procedure.

3. La proposta intende raggiungere il suo obiettivo principale:
- istituendo un'unica autorità competente (sportello unico) responsabile dell'intera procedura, che funga da unico punto di ingresso per promotori del progetto e altri investitori;
 - stabilendo procedure integrate che portino all'assunzione di una decisione globale;
 - definendo termini temporali per una procedura a due fasi, con un limite massimo di tre anni.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

4. Al Parlamento europeo, la commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) è stata designata quale commissione competente per il merito su questo fascicolo e Dominique Riquet (ALDE, FR) è stato nominato relatore. Il Parlamento ha votato la relazione e adottato la sua posizione in prima lettura il 13 febbraio 2019. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere nella plenaria del 17 ottobre 2018. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 7 febbraio 2019.

III. STATO DEI LAVORI AL CONSIGLIO

5. Il Gruppo "Trasporti intermodali e reti" ha avviato i lavori nel giugno 2018 con una presentazione generale della proposta e della sua valutazione d'impatto. La proposta è stata esaminata in dettaglio dal gruppo fra il luglio 2018 e il maggio 2019, dopo di che sono state elaborate due relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori¹ presentate al Consiglio, rispettivamente, il 3 dicembre 2018 e il 6 giugno 2019.

¹ 14226/18
9189/19

6. La presidenza ha proseguito i lavori e ha dedicato tre ulteriori riunioni all'esame dettagliato del fascicolo a livello tecnico fra settembre e novembre 2019. Sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dalle delegazioni, la presidenza ha presentato tre testi di compromesso in cui ha introdotto maggiori chiarimenti, semplificazione e flessibilità per gli Stati membri; le questioni principali sono le seguenti:

- l'ambito di applicazione del progetto di direttiva è stato limitato, passando dai corridoi della rete centrale a sezioni della rete centrale TEN-T individuate in via preliminare;
- si è ulteriormente chiarito quali procedure e autorizzazioni sono contemplate dalla proposta;
- il ruolo e la responsabilità dell'autorità designata sono stati precisati ulteriormente. L'autorità designata è definita, in primo luogo, come il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto, che fornirà, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti. Gli Stati membri possono affidare all'autorità designata responsabilità più ampie;
- è diventato facoltativo, per gli Stati membri, prevedere la descrizione dettagliata della domanda; se previsto, sarà fornita al promotore del progetto solo su richiesta.

Tutti gli Stati membri hanno giudicato le proposte di compromesso come passi importanti nella giusta direzione.

La presidenza ritiene che il compromesso contenuto nell'allegato offra un notevole margine di flessibilità, come chiesto dagli Stati membri per sfruttare le rispettive procedure di rilascio delle autorizzazioni già esistenti, e fornisca valore aggiunto in termini di maggiore efficienza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, contribuendo pertanto alla tempestiva realizzazione di progetti della rete TEN-T.

7. Il gruppo ha affrontato numerose questioni tecniche e la presidenza ritiene che il testo di compromesso figurante nell'allegato costituisca una soluzione equilibrata a tali questioni.

IV. CONCLUSIONI

8. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo di compromesso nella riunione del 20 novembre 2019.²
9. I ministri sono invitati a raggiungere un accordo, nella sessione del Consiglio TTE (Trasporti) del 2 dicembre 2019, sull'orientamento generale presentato nell'allegato della presente relazione.

² In tale occasione, la delegazione tedesca ha annunciato la sua intenzione di presentare una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio. Tale dichiarazione figura nell'addendum 1 alla presente relazione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea
dei trasporti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

³ GU C , del , pag. .

⁴ GU C , del , pag. .

- (1) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute per lo sviluppo del mercato interno. Le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) hanno una struttura a due livelli: la rete globale garantisce la connettività di tutte le regioni dell'Unione, mentre la rete centrale è composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per l'Unione. Tale regolamento definisce obiettivi di completamento vincolanti per l'attuazione, nello specifico l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050.
- (2) Nonostante la necessità e i termini vincolanti, l'esperienza ha dimostrato che molti investimenti volti al completamento della TEN-T sono soggetti a complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, di appalto transfrontaliere e di altro tipo. Tale situazione mette a repentaglio la realizzazione dei progetti entro i termini previsti e, in molti casi, porta a ritardi significativi e a un aumento dei costi. La presente direttiva intende affrontare tali questioni e consentire un completamento sincronizzato e tempestivo della TEN-T, agendo in modo armonizzato a livello dell'Unione.
- (2 bis) La presente direttiva dovrebbe riguardare le procedure connesse ai progetti, comprese quelle relative alla valutazione di impatto ambientale. Dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicate la pianificazione urbana o dell'uso del suolo e le iniziative intraprese a livello strategico che non sono connesse a un progetto, ad esempio le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali. Al fine di aumentare l'efficienza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di garantire l'elevata qualità della documentazione progettuale, i promotori dei progetti dovrebbero effettuare i lavori preparatori, come le relazioni e gli studi preliminari, prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle procedure dinanzi a un'autorità di ricorso amministrativo, a giudici o a tribunali.

⁵ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

- (2 bis bis) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale TEN-T individuate in via preliminare elencate nell'allegato. I progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione in quanto la loro realizzazione non è limitata alla sola rete centrale TEN-T. Gli Stati membri possono applicare la presente direttiva ad altri progetti sulla rete centrale e globale TEN-T, compresi progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni, al fine di consentire l'adozione di un approccio armonizzato per i progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto. La pubblicazione, da parte delle autorità nazionali, di elenchi dei singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva potrebbe aumentare la trasparenza per i promotori dei progetti per quanto concerne i lavori in corso e futuri lungo la rete transeuropea dei trasporti.
- (3) Se del caso, si dovrebbe riservare un trattamento prioritario ai progetti contemplati dalla presente direttiva. Tale trattamento può comprendere scadenze più brevi, procedure simultanee o tempistiche limitate per i ricorsi, e garantisce al contempo la possibilità di raggiungere anche gli obiettivi di altre politiche orizzontali, ad esempio le politiche ambientali volte a evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente, in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. I contesti giuridici di numerosi Stati membri riservano un trattamento prioritario a talune categorie di progetti sulla base della loro importanza strategica per l'economia. Ove un tale quadro sia previsto all'interno di un contesto giuridico nazionale, lo si dovrebbe applicare automaticamente ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (4) Soppresso.
- (5) I progetti sui corridoi della rete centrale dovrebbero essere sostenuti da procedure efficienti di rilascio delle autorizzazioni al fine di consentire una gestione chiara della procedura complessiva e di fornire ai promotori dei progetti un punto di contatto principale. Gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità in conformità dei contesti giuridici e degli assetti amministrativi nazionali, nonché del tipo di progetto.

- (6) La designazione delle autorità che fungono da punto di contatto principale per il promotore del progetto in relazione a tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe ridurre la complessità, migliorare l'efficienza e aumentare la trasparenza delle procedure. Dovrebbe altresì accrescere, se del caso, la cooperazione tra Stati membri. Le procedure dovrebbero promuovere una reale cooperazione tra i promotori dei progetti e l'autorità designata.
- (6 bis) L'autorità designata può anche essere incaricata di compiti connessi al coordinamento e all'autorizzazione, conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione, di progetti specifici volti alla ricostruzione di infrastrutture sulla rete centrale della rete transeuropea dei trasporti in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
- (7) La procedura prevista dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana. La presente direttiva non dovrebbe comportare un abbassamento degli standard previsti per evitare, prevenire, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente.
- (8) Data l'urgenza di completare la rete centrale TEN-T, la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere accompagnata da una scadenza per le procedure volte all'adozione di una decisione di autorizzazione a realizzare le infrastrutture di trasporto. Tale scadenza dovrebbe promuovere una gestione più efficiente di tutte le procedure e non dovrebbe in alcun modo compromettere gli elevati standard di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico dell'Unione. In casi debitamente giustificati, anche in presenza di circostanze impreviste o ove necessario a fini di tutela dell'ambiente, dovrebbe essere possibile prorogare il termine per le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Il termine della proroga può ad esempio corrispondere a una data, a un periodo di tempo o a un altro evento certo previsto per il futuro. Il termine prorogato non dovrebbe includere il tempo necessario per avviare procedure di ricorso amministrativo o giudiziale.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che i ricorsi che mettono in discussione la legalità sostanziale o procedurale di una decisione di autorizzazione siano trattati nella maniera più efficiente possibile.

- (10) I progetti infrastrutturali della TEN-T che riguardano due o più Stati membri devono affrontare sfide particolari per quanto attiene al coordinamento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. I coordinatori europei dovrebbero essere informati in merito a tali procedure al fine di agevolarne la sincronizzazione e il completamento.
- (11) Gli appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri dovrebbero essere indetti in conformità del trattato e, se del caso, della direttiva 2014/25/UE⁶ o della direttiva 2014/24/UE⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire l'efficace completamento dei progetti transfrontalieri della rete centrale, le procedure di appalti pubblici indette da un organismo comune dovrebbero essere soggette al diritto nazionale di uno Stato membro. In deroga al diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, si applicano, in linea di principio, le norme nazionali dello Stato membro in cui l'organismo comune ha la propria sede legale. Dovrebbe restare possibile definire la legislazione applicabile attraverso un accordo intergovernativo. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le attuali strategie in materia di appalti continuino ad applicarsi agli organismi comuni istituiti prima del ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].
- (12) La Commissione non è sistematicamente coinvolta nell'autorizzazione dei singoli progetti. Tuttavia, in alcuni casi, certi aspetti della preparazione del progetto sono subordinati al rilascio di un nulla-osta a livello dell'Unione. Ove sia coinvolta nelle procedure, la Commissione riserva un trattamento prioritario a tali progetti e garantisce certezza ai promotori del progetto. In alcuni casi può essere richiesta l'approvazione per gli aiuti di Stato. In linea con il Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di gestire progetti della TEN-T che ritengano prioritari con tempistiche più prevedibili sulla base dei casi trattati o di una pianificazione concordata.

⁶ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243).

⁷ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

- (13) L'attuazione dei progetti infrastrutturali della rete centrale TEN-T dovrebbe essere altresì supportata da orientamenti della Commissione volti a fare maggiore chiarezza in merito all'attuazione di certe tipologie di progetti, assicurando il rispetto dell'*acquis* dell'Unione. Ad esempio, il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia⁸ presentato nella comunicazione della Commissione, del 27 aprile 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni fornisce orientamenti e chiarisce maggiormente le modalità per conformarsi alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Dovrebbe essere offerto un sostegno diretto in relazione alle procedure di appalti pubblici per progetti di interesse comune, al fine di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo nell'utilizzo dei fondi pubblici⁹.
- (14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di coordinamento di tali obiettivi, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (15) Al fine di garantire la certezza del diritto, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni avviate prima del suo recepimento,

⁸ COM(2017) 198 final.

⁹ COM(2017) 573 final.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale TEN-T individuate in via preliminare elencate nell'allegato¹⁰, ad eccezione dei progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni quali definite negli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013.
2. Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione della presente direttiva ad altri progetti sulla rete centrale e globale della rete transeuropea dei trasporti, compresi progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni di cui al paragrafo 1.

¹⁰ L'allegato che sarà aggiunto alla presente direttiva è costituito dall'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti di cui alla parte III, sezione 1 ("Corridoi della rete centrale ed elenco indicativo dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti individuati in via preliminare"), dell'allegato del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 figurante nella comprensione comune parziale di cui al doc. 7207/1/19 REV 1, previa adozione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) "decisione di autorizzazione": la decisione o la serie di decisioni adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità di uno Stato membro, a esclusione delle autorità di ricorso amministrativo, dei giudici o dei tribunali, in virtù dell'ordinamento giuridico interno e del diritto amministrativo nazionale che stabiliscono se il promotore di un progetto è autorizzato a realizzare il progetto nell'area geografica interessata. La decisione o la serie di decisioni possono essere di natura amministrativa e non pregiudicano altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo;

- b) "procedura di rilascio delle autorizzazioni": qualsiasi procedura da seguire in relazione a un singolo progetto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dalle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Non sono incluse le procedure relative alla pianificazione urbana o dell'uso del suolo o quelle per l'aggiudicazione di appalti pubblici, né le iniziative intraprese a livello strategico, che non riguardano un progetto specifico, ad esempio le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;

- b) i) "progetto": la costruzione, l'adeguamento o la modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto che comporta un miglioramento della capacità, della sicurezza e dell'efficienza dell'infrastruttura e la cui realizzazione richiede una decisione di autorizzazione;
- c) "promotore del progetto": chi richiede un'autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un determinato progetto;
- d) "autorità designata": l'autorità che rappresenta il punto di contatto principale per il promotore del progetto e punta a facilitare il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva.
- e) Soppresso.

CAPO II – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 3

Carattere prioritario

Gli Stati membri si adoperano per garantire che tutte le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, esclusi i giudici e i tribunali, accordino priorità ai progetti contemplati dalla presente direttiva.

Qualora il diritto nazionale preveda procedure specifiche di rilascio delle autorizzazioni per progetti prioritari, gli Stati membri garantiscono, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini di cui alla presente direttiva, che i progetti da essa contemplati siano trattati nell'ambito di tali procedure. Ciò non impedisce agli Stati membri di testare procedure specifiche di rilascio delle autorizzazioni per un numero limitato di progetti che possono o meno includere i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, al fine di valutarne l'eventuale estensione ad altri progetti.

Il presente articolo non pregiudica le decisioni in materia di bilancio.

Articolo 4

Disposizioni per la procedura di rilascio delle autorizzazioni

[soppresso]

Articolo 5
Autorità designata

1. Soppresso.
2. Lo Stato membro designa un'autorità di livello amministrativo idoneo affinché funga da autorità designata. Se del caso, gli Stati membri possono designare, come autorità designata, autorità diverse in funzione del progetto o della categoria di progetti, del modo di trasporto o dell'area geografica, purché vi sia una sola autorità designata per una determinata decisione di autorizzazione. Gli Stati membri possono conferire all'autorità designata il potere di adottare la decisione di autorizzazione.
3. Soppresso.
4. L'autorità designata:
 - a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto nell'ambito della procedura che porta all'assunzione della decisione di autorizzazione relativa a un determinato progetto;
 - b) fornisce al promotore del progetto, se previsto dalla legislazione nazionale, la descrizione dettagliata della domanda di cui all'articolo 6 bis, compresi i termini indicativi previsti nel quadro delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in linea con il termine fissato in conformità dell'articolo 6;
 - c) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni pertinenti, compresi tutti i necessari pareri, decisioni e autorizzazioni che devono essere forniti e ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione. Qualora abbia il potere di adottare la decisione di autorizzazione, l'autorità designata verifica che tutti i pareri, le decisioni e le autorizzazioni necessari ai fini della decisione di autorizzazione siano stati ottenuti. Se previsto dagli Stati membri, l'autorità designata può anche fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e/o i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui la notifica sia stata respinta.

Il presente paragrafo non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni.

5. Soppresso.

Articolo 6

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri prevedono una procedura di rilascio delle autorizzazioni e fissano, per tale procedura, termini non superiori a 4 anni dal suo inizio. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie al fine di ripartire il periodo disponibile in diverse fasi conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

2. Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi derivanti da atti giuridici internazionali e dell'Unione e non comprende i periodi necessari per avviare e dar seguito a procedure di ricorso amministrativo e giudiziale e a ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.

- 2 bis. Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'adozione di un atto legislativo nazionale specifico che completi la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Se la procedura di rilascio delle autorizzazioni è completata tramite un atto legislativo nazionale, i lavori preparatori sulla cui base tale atto legislativo viene adottato si concludono entro il termine di cui al paragrafo 1. I lavori preparatori sono considerati conclusi quando l'atto legislativo nazionale specifico viene presentato al parlamento nazionale.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in casi debitamente giustificati, si possa concedere una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al presente articolo. La durata della proroga è stabilita caso per caso ed è debitamente giustificata. Ciò si applica anche in caso di proroghe consecutive.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. Soppresso.
7. Soppresso.

Articolo 6 bis

Organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. Il promotore del progetto dà notifica del progetto all'autorità designata. La notifica del progetto da parte del promotore del progetto segna l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione.
- 1 bis. Al fine di valutare la maturità del progetto, gli Stati membri possono definire il livello di dettaglio delle informazioni e i pertinenti documenti che il promotore del progetto deve fornire al momento della notifica di un progetto. Se il progetto non è abbastanza maturo, la notifica è rifiutata e la decisione è motivata.
2. Soppresso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per le notifiche relative ai pareri, alle decisioni e alle autorizzazioni che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto, se del caso in funzione del modo di trasporto.

Per quanto riguarda i vari pareri, autorizzazioni e decisioni, tali informazioni comprendono quanto segue:

- informazioni generali relative all'ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;
- i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; e
- le autorità e le parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate ai vari pareri, autorizzazioni e decisioni.

Tali informazioni sono facilmente accessibili a tutti i pertinenti promotori dei progetti, in particolare attraverso portali d'informazione (elettronici o fisici).

4. Al fine di garantire il buon esito delle notifiche, gli Stati membri possono prevedere che l'autorità designata stabilisca, su richiesta del promotore del progetto, una descrizione dettagliata della domanda comprendente le seguenti informazioni adattate al singolo progetto:
 - a) le singole fasi della procedura e i loro termini indicativi;
 - b) l'ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;
 - c) un elenco dei necessari pareri, decisioni e autorizzazioni che devono essere ottenuti dal promotore del progetto nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione;
 - d) le autorità e le parti interessate da coinvolgere per quanto riguarda l'adempimento dei rispettivi obblighi, anche durante la fase formale della consultazione pubblica.

5. La descrizione dettagliata della domanda resta valida durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Qualsiasi modifica apportata alla descrizione dettagliata della domanda è debitamente giustificata.
6. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo di domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all'articolo 6.

Articolo 7

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di rilascio delle autorizzazioni

1. Per i progetti che riguardano due o più Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate degli Stati membri interessati si adoperino per coordinare le proprie tempistiche e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, in linea con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, i coordinatori europei ricevano informazioni riguardanti le procedure di rilascio delle autorizzazioni e possano facilitare i contatti tra le autorità designate nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative a progetti che riguardano due o più Stati membri.
3. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 6, gli Stati membri forniscono ai coordinatori europei interessati, su richiesta, informazioni sulle misure prese o che si prevede di prendere per concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile.

CAPO III - APPALTI PUBBLICI

Articolo 8

Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'organismo comune applichi le disposizioni nazionali di uno Stato membro; in deroga alle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE, tali disposizioni coincidono con quelle stabilite in conformità dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ o dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹², ove applicabili, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione di un'unica legislazione nazionale per le procedure di appalto indette da un organismo comune.

¹¹ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243).

¹² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

CAPO IV - ASSISTENZA TECNICA

Articolo 9

Assistenza tecnica

[soppresso]

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Disposizioni transitorie

La presente direttiva non si applica ai progetti le cui procedure di rilascio delle autorizzazioni sono state avviate prima del ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], purché le procedure di appalto di tali organismi continuino a essere disciplinate dalla legislazione applicabile ai suoi appalti in tale data.

Articolo 10 bis

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

L'allegato che sarà aggiunto alla presente direttiva è costituito dall'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti di cui alla parte III, sezione 1 ("Corridoi della rete centrale ed elenco indicativo dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti individuati in via preliminare"), dell'allegato del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 figurante nella comprensione comune parziale di cui al doc. 7207/1/19 REV 1, previa adozione.
